

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **22/12/2025**

N. 53 del Registro

Oggetto: **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **10:00** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 15/12/2025 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1	NAPOLI VINCENZO			18	AVELLA GENNARO		•
2	CARAMANNO ANGELO			19	DI POPOLO FILOMENO ANTONIO		
3	IORE ANTONIO			20	WILLBURGER ANTONIA		
4	COSENTINO VITTORIA			21	ZITAROSA GIUSEPPE		
5	DE MAIO DOMENICO			22	FIGLIOLIA BARBARA		
6	SORRENTINO LUCA			23	SIANO TEA LUIGIA		•
7	FRANCESE ALESSANDRA			24	BARONE ELISABETTA		
8	PETRONE SARA		•	25	RUSSOLILLO CLAUDIO		
9	SANTORO FELICE			26	PECORARO CLAUDIA		
10	CRISCITO PASQUALE			27	PESSOLANO DONATO		
11	CARBONARO ANTONIO			28	NADDEO CORRADO		
12	TELESE SALVATORE		•	29	VENTURA DOMENICO		•
13	IANNELLI ARTURO			30	ESPOSITO LUCA		
14	POLVERINO FABIO			31	GIORDANO CIRO		•
15	DI CARLO HORACE			32	SANTORO DANTE		
16	D'ANDREA GIUSEPPE			33	CAMMAROTA ANTONIO		
17	MEMOLI GIANLUCA						

Presenti 27

Assenti 6

Presiede il Presidente del Consiglio **ANGELO CARAMANNO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **AVOSSA EVA, DE ROBERTO PAOLA, GALDI ROCCO, FALCONE GAETANA, MEMOLI PASQUALINA, NATELLA MASSIMILIANO, TRINGALI CLAUDIO.**



IL CONSIGLIO

premesse che: l'art. 1, comma 738 e seguenti della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la nuova Imposta Municipale (IMU) ;

Rilevato che i commi 748 e seguenti della Legge n. 160/2019 individuano le fattispecie e le modalità con le quali è riconosciuta al singolo Comune la potestà di disciplinare le aliquote;

Richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui : “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

- il comma 837 dell' articolo 1 della Legge n. 197/2022 ha modificato il comma 767 della legge n. 160/2019 prevedendo che “*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

- con il Decreto Legge n. 132/2023 art. 6 ter, comma 1, è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2025 che ha reso noto che con decreto del 6 novembre 2025 è stato riapprovato l'allegato “A” al D.M. 6 settembre 2024, nonché l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Rilevato che in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di Legge del prospetto 2026, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la delibera n. 52 del 12/12/2024 del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2025;

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico, reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Ritenuto di confermare per l'anno 2026, in ragione delle previsioni normative illustrate, le aliquote IMU in vigore nel 2025;

Ritenuto di approvare la delibera di proposta della Giunta Comunale n. 461 del 26/11/2025 ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta rispettivamente dai Settore Tributi ed Entrate Comunali e Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate ;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori Contabili con verbale n. 17/2025;

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta e di cui allo stralcio qui allegato;

Il Presidente CARAMANNO pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto proclamando il seguente esito:

-con voti n. 19 favorevoli e n. 8 contrari (CAMMAROTA, BARONE, SANTORO DANTE, PECORARO, NADDEO, RUSSOLILLO, ESPOSITO, PESSOLANO) espressi per alzata di mano dai n. 27 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Approvare la proposta della Giunta Comunale n. 461 del 26/11/2025;

2) di confermare per l'anno di imposta 2026 le aliquote e detrazioni IMU già approvate per l'anno 2025, riportate nel prospetto delle aliquote allegato alla presente deliberazione (All. 1) come di seguito indicate :

- l'aliquota del 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e per le relative pertinenze;
- l'aliquota del 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i fabbricati del gruppo "D", di cui, ai sensi dell'art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, la quota riservata allo Stato è lo 0,76%, ad eccezione della categoria D10;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i terreni agricoli;
- l'aliquota del 1,06 per cento per le Aree Fabbricabili;
- l'aliquota del 1,06 per cento per gli altri immobili;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

3) di confermare, ai sensi dell'art. 1 commi 747 e 760 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti riduzioni previste dalla legge per l'anno d'imposta 2026:

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (escluse categorie A1 – A8 – A9) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse categorie A1 – A8 – A9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione del 50 % dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;

Tali agevolazioni devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno d'imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici. Continuano ad avere efficacia le dichiarazioni presentate precedentemente;

4) di mandare al Settore Tributi ed Entrate Comunali per provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) entro il termine perentorio del 14/10/2026;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- ANGELO CARAMANNO -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -